



Comune di Montevago
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

REGOLAMENTO

SUL

“BARATTO AMMINISTRATIVO”

(Ai sensi dell’art 190 del Codice dei Contratti – D.Lgs. 50/2016)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 19 Del 07-05-2018

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione.

Art. 2 - Interventi di cura e valorizzazione dei beni di proprietà del Comune.

Art. 3 - Risorse destinate al baratto amministrativo.

Art. 4 - Criteri di accesso al baratto amministrativo.

Art. 5 - Procedimento per l'accesso al baratto amministrativo.

Art. 6 - Conclusione procedimento per l'accesso al baratto amministrativo.

Art. 7 - Compiti del Comune.

Art. 8 - Compiti del cittadino, dell'associazione o ente.

Art. 9 - Resoconto attività svolta e conclusione progetto baratto amministrativo.

Art. 10 – Entrata in vigore.

Art. 1

Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. L'art. 190 del D.Lgs. 50/2016 disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi di riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati. L'obiettivo è stimolare e sollecitare la partecipazione attiva dei cittadini alla cura ed alla valorizzazione dei beni pubblici, per mezzo del cosiddetto "baratto amministrativo" quale strumento di realizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale con il mondo privato per l'attuazione, in via suppletiva, di alcuni interventi di generale competenza del Comune.
2. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di parchi, aree verdi, piazze, marciapiedi, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio comunale.
3. Al fine di agevolare ed incentivare tale partecipazione attiva, si prevede la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali in termini di riduzioni o esenzioni dei seguenti tributi comunali: TARI e TASI.
4. Il "baratto amministrativo" viene applicato ai contribuenti residenti, soggetti passivi dei tributi comunali sopra indicati che realizzeranno in forma volontaria specifici progetti di cura e valorizzazione dei beni di proprietà del Comune sulla base dei criteri, modalità e condizioni disciplinati nel presente regolamento.

Art. 2

Interventi di cura e valorizzazione dei beni di proprietà del Comune

1. Gli interventi che il cittadino, l'associazione o ente senza scopo di lucro può realizzare in modalità volontaria per l'applicazione del "baratto amministrativo" devono essere riferibili alle tipologie individuate dall'art. 190 del D.Lgs. 50/2016 e possono principalmente riguardare:
 - Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
 - Sfalco e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese strade sterrate e sentieri;
 - Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi;
 - Operazioni di chiusura ed apertura delle piazze e delle strade in occasione delle manifestazioni;
 - Pulizia dei locali di proprietà comunale accessibili al pubblico;
 - Pulizia, tinteggiatura e manutenzione della pista ciclabile
 - Lavori di piccola manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.
2. Tali interventi dovranno essere contenuti in progetti presentati dal soggetto contribuente, secondo quanto disciplinato dall'art. 5.

Art. 3

Risorse destinate al baratto amministrativo

1. L'ammontare delle risorse destinate alle agevolazioni tributarie riconoscibili in applicazione del "baratto amministrativo" è approvato nell'ambito dei documenti di programmazione/pianificazione del Comune.
2. Il limite individuale annuo massimo di agevolazioni tributarie riconoscibili per contribuente che realizza il baratto amministrativo è fissato in € 480,00, se singola persona o se associazione o altri soggetti senza scopo di lucro, € 480,00 per ogni socio o associato.

Art. 4

Criteri di accesso al baratto amministrativo

1. I singoli cittadini residenti, o le associazioni o enti senza scopo di lucro, hanno accesso al baratto amministrativo in riferimento alle obbligazioni tributarie individuate all'art. 1 di cui è soggetto passivo e gli interventi di cura del territorio possono essere svolti dallo stesso contribuente o da altra persona del proprio nucleo familiare anagrafico o dall'associazione o ente a mezzo dei propri soci.

Art. 5

Procedimento per l'accesso al baratto amministrativo

1. La Giunta Comunale annualmente indica i beni che intende valorizzare, che saranno oggetto di avviso pubblico e contestualmente definirà l'ordine di priorità degli interventi.
2. Il responsabile del Servizio tributi, tramite avviso pubblico, provvede ad invitare i contribuenti singoli, le associazioni o gli enti senza scopo di lucro a presentare il progetto, indicando la scadenza di presentazione delle domande ed il periodo di svolgimento.
3. I progetti devono contenere:
 - l'indicazione e descrizione degli interventi da realizzare con l'esplicitazione dei risultati che il richiedente si impegna a conseguire i tempi e gli orari di svolgimento degli interventi;
 - le ore stimate per la realizzazione degli interventi;
 - l'impegno ad impiegare a proprie spese i mezzi e materiali necessari quantificandone i costi;
 - il tributo o i tributi per cui si chiede l'agevolazione.
4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei progetti di intervento per accedere al baratto amministrativo apposita Commissione, nominata dal responsabile del Servizio Tributi e costituita dallo stesso, da un dipendente del servizio Sociale, da un dipendente del servizio Lavori pubblici-patrimonio, provvederà alla verifica dell'ammissibilità dei progetti, alla valutazione ed eventuale integrazione degli stessi, alla quantificazione delle agevolazioni riconoscibili ad avvenuta realizzazione di ciascun progetto.
5. Nel caso in cui l'importo delle agevolazioni riconoscibili in base ai progetti d'intervento presentati fosse superiore all'importo annuo messo a disposizione per il "baratto amministrativo" nell'ambito degli strumenti di programmazione, la Commissione procederà a formulare la graduatoria secondo l'ordine di priorità fissata dalla Giunta ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. La Giunta Comunale in presenza di interventi di particolare pregio o di interesse collettivo potrà assegnare ulteriore risorse rispetto a quelle indicate in sede di programmazione e ne darà comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 6

Conclusioni procedimento per l'accesso al baratto amministrativo

1. Il responsabile del Servizio tributi istruisce proposta di deliberazione per l'approvazione da parte della Giunta Comunale dei progetti di intervento ammessi al baratto amministrativo e di quelli eventualmente esclusi.
2. La Giunta Comunale, per i progetti ammessi, definisce l'applicazione del baratto amministrativo con indicazione precisa della tipologia, entità, condizioni, valore, tributo e relativo importo di riduzione o esenzione, individuando inoltre i dipendenti con funzioni di tutor/referente per la realizzazione del progetto da parte del cittadino, associazione o ente volontario.

3. Il responsabile del Servizio Tributi, sulla base della deliberazione della Giunta comunale, entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste di baratto amministrativo comunica formalmente l'approvazione del progetto d'intervento e gli elementi del baratto amministrativo.
4. La comunicazione deve essere ritornata sottoscritta per accettazione da parte del destinatario del baratto amministrativo affinché lo stesso possa avere inizio.
5. Il responsabile del Servizio tributi comunica formalmente i progetti d'intervento esclusi e le motivazioni dell'esclusione.

Art. 7

Compiti del Comune

1. Il Comune, nel caso in cui il progetto lo preveda, mette a disposizione del cittadino strumenti e materiali utili allo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento; le attrezzature sono consegnate dal Servizio lavori pubblici in comodato d'uso e devono essere restituite in buono stato al termine del progetto.
3. Il Servizio lavori pubblici fornisce ai destinatari del "baratto amministrativo" impiegati nelle attività di cui al presente regolamento, apposito cartellino; i soggetti coinvolti nelle attività dovranno invece, autonomamente dotarsi di scarpe antinfortunistiche.
4. Il referente/tutor del progetto tiene i necessari contatti con il cittadino o l'associazione o ente per la realizzazione degli interventi e segnala al responsabile del Servizio tributi ed al cittadino stesso eventuali anomalie negli interventi o mancanze.
5. Periodicamente e al termine del progetto verifica l'andamento degli interventi e la realizzazione degli stessi, comunicandoli ai responsabili del Servizio tributi e del Servizio lavori pubblici.

Art. 8

Compiti del cittadino, dell'associazione o ente

1. Il destinatario del "baratto amministrativo" opera a titolo di volontariato, svolgendo gli interventi previsti nel progetto approvato in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e sussidiarietà e in via suppletiva agli interventi effettuati dal Comune.
2. Il destinatario del "baratto amministrativo" mette a disposizione gratuitamente i mezzi ed i materiali necessari alla realizzazione degli interventi di cura e valorizzazione dei beni pubblici previsti nel progetto approvato.
3. Nel caso in cui il destinatario del "baratto amministrativo" non metta a disposizione i mezzi ed i materiali necessari dovrà utilizzare con la massima cura e con destinazione esclusiva alla realizzazione del progetto gli eventuali materiali e mezzi messi a disposizione dal Comune in comodato gratuito, o comunque assegnati, e provvedere a restituire i materiali rimasti e le attrezzature al termine del progetto.
4. Il destinatario del baratto amministrativo è tenuto ad indossare apposito cartellino identificativo durante lo svolgimento degli interventi oggetto del presente regolamento.

Art. 9

Resoconto attività svolta e conclusione progetto baratto amministrativo

1. Al termine del progetto il destinatario del baratto amministrativo renderà conto degli interventi realizzati tramite relazione contenente anche l'annotazione delle attività svolte.
2. Il referente/tutor verifica la realizzazione degli obiettivi contenuti nel progetto, dandone comunicazione al responsabile del Servizio lavori pubblici che formalizzerà il raggiungimento

dei risultati previsti dal progetto in un'attestazione da trasmettere al responsabile Servizio tributi, entro 30 giorni dal termine del progetto.

3. Sulla base dell'attestazione di cui al comma precedente, il Servizio tributi procederà con proprio provvedimento alla riduzione o esenzione del tributo previsto dal baratto amministrativo, o alla presa d'atto di mancata realizzazione del progetto, dandone comunicazione al cittadino.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi gg. 15 dalla sua pubblicazione.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini che svolgono il servizio, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.